

Sentenza e commento: il re è nudo!

La [sentenza](#) e il [commento](#) risultano meritevoli di attenzione, in specie le note 96 e 97 e le ultime righe dell'elaborato accademico dove si perviene ad una conclusione dirimente: "**...vero è anche che oggi stanno emergendo notizie circa la mancata divulgazione dei dati su efficacia e effetti avversi che, se confermate, renderebbero superflua ogni discussione sul tema**" ...

Studi anche nostri (Marchello) hanno consentito di evidenziare, al di là di ogni malevola critica, la necessità di correlare dati medici e giuridici e "rivelare" i meccanismi (accessibili a chi si applichi con un attento assiduo studio) intimamente immunitari e intrinsecamente iatrogeni alla base della farmacocinetica delle sostanze sperimentali a ogni costo proposte ed imposte!

Il punto logico sta proprio nella conclusione del commento dove si riconosce candidamente l'insensatezza (e l'illiceità conseguente) di simili diatribe in caso fossero alfin ammesse inefficacia e insicurezza di tali preparati!

Inefficacia ed insicurezza, lampanti già agli albori di tale globale inusuale fenomenologia, ma negate a oltranza a seguito della perversa intesa e diabolica ostinazione che legano da sempre popoli e potenti della terra secondo il collaudato metodo ben noto a chi ha serie conoscenze di psicologia delle masse: propaganda, paura, proselitismo e poi la fila pure per combattere gli infedeli ed anche a costo di scontri cruenti e della propria sopravvivenza ...

Che il punto della '*vexata quaestio*' sia questo lo si evince *in claris* dalla scrittura dei giudici garanti della carta costituzionale là dove costoro puntualizzano, in maniera precisa ed in misura concisa, che il *quid* della contestazione di loro pertinenza riguarda la legittimità della "**...sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2**"!

Significa che l'obbligo vaccinale è legittimo solo se serve a prevenire il contagio, ma è ormai notorio ([lo dichiara apertis verbis al Parlamento Europeo la delegata del CEO Pfizer](#)) che ogni obbligo e coatta costrizione non hanno consentito di prevenire alcunché, ma piuttosto hanno favorito il contagio ([dimostrativa esibizione di dati ufficiali inequivocabili alla Camera dei Deputati](#)), provocando disagi immani e scatenando una tragica serie di vari effetti anche letiferi a carico di organi e apparati vitali (encefalopatie, miocarditi, pericarditi, trombosi), il cui rischio era stato già denunciato dagli stessi produttori (Pfizer, Moderna) e controllori (EMA) fin dalla fase delle richieste e delle autorizzazioni.

Autorizzazioni concesse nella *fictio iuris idem operatur, quod veritas* nonostante cioè fossero fin dall'inizio conosciute la esistenza e la evidenza di cure sicure ed economiche la cui ammissione ed il cui impiego avrebbe precluso ogni possibile ricorso a trattamenti sperimentali: si può, sul piano criminologico prima che giudiziario, osare ipotizzare la fondatezza della fattispecie contemplata dall'articolo 422 del codice penale vigente ("strage"), "delitto contro la incolumità pubblica di comune pericolo mediante violenza", nel rispetto ovviamente di tutte le auspicabili ineludibili percorribili valorizzazioni interpretative degli elementi soggettivi e oggettivi di tale reato?!